



Atto TOAYDE

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 466/2013 Data 22/08/2013

N. Protocollo 92391/2013 1

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed esercizio di un tratto di linea elettrica 20 kV in comune di Castello di Godego.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 221 in data 22.05.2008 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea elettrica:

1) Rifacimento linea a 20 kV aerea ed interrata da cabina Cà Leoncino a cabina Via Muson in comune di Castello di Godego;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 16.12.2008, ha ritenuto, anche alla luce del parere con prescrizioni espresso dal Comune di Castello di



Godego, di richiedere a Enel Distribuzione S.p.A. di integrare l'istanza di autorizzazione con una relazione tecnica e fotografica che illustrasse le linee elettriche esistenti nella zona di interesse, le motivazioni circa la scelta della tipologia di intervento, le possibili soluzioni tecniche alternative a quella richiesta e gli aspetti tecnico/economici dei possibili tracciati;

VISTA la nota pervenuta in data 04.06.2012 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. comunica la propria disponibilità ad eseguire i lavori oggetto della domanda completamente interrato;

Viste le note pervenute in data 26.03.2013 e 26.04.2013 con le quali Enel Distribuzione S.p.A. ha dato riscontro alla note in data 19.06.2012 e 22.04.2013 degli uffici provinciali;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione è stata presentata da parte di Enti o privati;
- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti il seguente nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;



- che l'articolo 3 della L.R. n. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione pervenuta in data 26.03.2013, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. n. 24/1991;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n. ITV/III/13250/15381/MF in data 2.11.2012 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione della linea sopra descritta;

- che il tratto in comune di Castello di Godego ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 9.05.2013, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che i



relativi progetti non danno luogo ad osservazioni in linea
tecnica, con voto n. 03 ha espresso parere FAVOREVOLE
all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto
di linea elettrica a 20 kV in comune di Castello di Godego,
subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante
delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti
interessati e delle disposizioni vigenti in materia di
impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 59862/13 in data 27.05.2013 è
stato richiesto il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs
n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il
suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui
all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate
di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per
la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva



il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs n. 152/2006, parte IV, nonché al D.M. del 10.08.2012 n. 161;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità, la correttezza dell'azione amministrativa e la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 Bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione



Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV in comune di Castello di Godego come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV 221 in data 22.05.2008 così come modificati dal piano tecnico delle opere trasmesso in data 26.04.2013, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto in comune di Castello di Godego sono autorizzate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto l'intervento risulta migliorativo rispetto alla situazione esistente e coerente con gli obiettivi di tutela dell'articolo 142 del D.Lgs n. 42/2004.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata così come modificati dal piano delle opere trasmesso in data 26.04.2013 ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi



i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di
altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e
di distribuzione di energia elettrica, nonché delle
speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni
interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U.
11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991,
n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi
e gli eventuali danni causati dalla costruzione o
dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando
l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia
di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche
durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle
opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero
prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi
ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le
comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare
deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti
dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a



carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa
Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dott. Simone Busoni